

## ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Documento per la consultazione

Luglio 2018

---

*Si sottopone a consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni con le quali la UIF intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive dando prima attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.*

*Le Istruzioni sono rivolte alle banche, a Poste Italiane S.p.A., agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.*

*Osservazioni e proposte potranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla data odierna in formato elettronico all'indirizzo [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it). I contributi ricevuti oltre detto termine o con modalità diverse non potranno essere presi in considerazione.*

*Per agevolare l'esame dei contributi, si invitano gli interessati a indicare precisamente i punti del documento a cui le osservazioni e le proposte si riferiscono.*

*Un documento riassuntivo dei principali commenti ricevuti e delle valutazioni della UIF in merito sarà pubblicato sul sito internet dell'Unità. I partecipanti alla consultazione potranno chiedere che i propri commenti non siano pubblicati o lo siano in forma anonima (generici disclaimer di confidenzialità in calce alle comunicazioni inviate via e-mail non saranno considerati come richiesta di non divulgazione o di anonimato dei commenti).*

# ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE

## Relazione illustrativa

---

### 1. Premessa

Il documento che si sottopone a consultazione pubblica reca le Istruzioni volte a dare attuazione alle previsioni in materia di comunicazioni oggettive contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito “il decreto”).

Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 47, comma 1, del decreto, che sancisce l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Viene in tal modo introdotta nell’ordinamento italiano una fonte informativa prevista dagli standard del GAFI e dalle regole europee e già adottata in diversi altri Paesi a beneficio delle *Financial Intelligence Unit*.

Il patrimonio informativo derivante dalle comunicazioni oggettive costituirà una base dati ampia, omogenea e sistematica, utile alla UIF per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire fenomeni a rischio.

Le istruzioni in consultazione individuano, in coerenza con gli *assessment* nazionali e internazionali sui rischi, le categorie di operazioni interessate e dei soggetti destinatari del provvedimento; definiscono modalità e periodicità di inoltro dei dati e il relativo schema segnaletico; regolano i casi in cui i destinatari non sono tenuti a effettuare sulle stesse operatività ricomprese nel flusso delle comunicazioni oggettive anche la segnalazione di operazioni sospette.

Si illustrano di seguito le principali scelte regolamentari effettuate.

### 1. Scelte regolamentari

Lo schema di provvedimento, tenendo conto degli esiti della Relazione della Commissione Europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi, dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei risultati degli approfondimenti effettuati dalla UIF, individua le operazioni in contante quale categoria a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoposta pertanto ai nuovi obblighi di comunicazione.

Sulla base delle esigenze informative della UIF è stato introdotto un criterio di rilevazione delle operazioni fondato sul superamento di una soglia di importo pari o superiore a 10.000 euro, calcolato su base mensile e prendendo in considerazione anche eventuali operazioni “cumulate” nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro ed effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.

In considerazione della tipologia di operazioni oggetto di comunicazione, il novero dei destinatari è composto da banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica

(IMEL), istituti di pagamento (IP), succursali di tali intermediari di paesi comunitari e di paesi terzi, nonché banche, IP e IMEL di paesi comunitari tenuti a designare un punto di contatto centrale.

Di rilievo la previsione volta a chiarire il rapporto tra le comunicazioni oggettive e le segnalazioni di operazioni sospette; vengono espressamente individuate le ipotesi in cui le comunicazioni oggettive escludono l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta.

Tali ipotesi, riferite alla mancanza di marcate anomalie sotto il profilo soggettivo e di collegamenti con operazioni sospette di diversa tipologia, consentono di contemperare l'esigenza di evitare inefficienti duplicazioni informative nei confronti della UIF, riducendo il rischio di segnalazioni di operazioni sospette motivate da intenti meramente cautelativi, con quella di portare in modo efficace e completo all'attenzione dell'Unità situazioni connotate da significative ragioni di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale soluzione è volta a ridurre, sia per gli operatori sia per le Autorità, adempimenti onerosi non giustificati dalla qualità dei risultati.

Nella definizione dello schema segnaletico, allegato al provvedimento, è stato scelto un formato coerente con quello adottato per il sistema di conservazione dei dati previsto dal d.lgs. 231/07.

I dati richiesti devono essere inoltrati dai destinatari con periodicità mensile. In ragione del carattere di riservatezza delle informazioni trattate e in linea di continuità con le modalità previste per gli altri obblighi segnaletici, esse saranno acquisite dalla UIF per via telematica, attraverso il portale Infostat-UIF.

In conformità di quanto previsto dalle disposizioni dirette ai soggetti vigilati dalla Banca d'Italia in tema di organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio, poste in consultazione lo scorso aprile, l'obbligo di trasmettere alla UIF comunicazioni oggettive è incardinato sul responsabile della funzione antiriciclaggio, ferma restando la necessità di assicurare un efficace coordinamento informativo con il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni di competenza.

Il presente Provvedimento, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

**UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA**  
**ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE**

**IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE**  
**FINANZIARIA PER L'ITALIA**

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, *infra* anche decreto antiriciclaggio, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/ce e 2006/70/CE”;

Visto l’articolo 47, comma 1, del decreto antiriciclaggio, il quale stabilisce che “i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”;

Visto il successivo comma 3 del citato articolo 47, in base al quale “con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell’articolo 35”;

Tenuto conto che l’articolo 49, comma 1, del citato d.lgs. n. 231/2007, prevede che il trasferimento di importi complessivamente pari o superiori a 3.000 euro tra soggetti diversi è vietato e stabilisce che “può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11”;

Avuti presenti l'articolo 6, comma 4, lett. f), e l'articolo 60, comma 1, del citato d.lgs. n. 231/2007, riguardanti rispettivamente le verifiche della UIF sugli obblighi di comunicazione previsti dal decreto stesso e le sanzioni per le relative violazioni;

Considerato che, sulla base della Relazione della Commissione Europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi e dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condotta presso il Comitato di Sicurezza Finanziaria, nonché degli approfondimenti effettuati dalla UIF, le operazioni in contante presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto caratterizzate da non tracciabilità e anonimato degli scambi;

Valutata la necessità di acquisire su tali operazioni in contante dati e informazioni su base periodica da utilizzare, con l'impiego di misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, per l'approfondimento di operazioni sospette e per l'analisi di fenomeni e tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del citato 231/2007;

Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, che si è espresso nella seduta del XXXX;

## **ADOPTA**

### **IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO**

#### **Art. 1**

##### *(Definizioni)*

1. Nel presente Provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:
  - a) *“cliente”*: il soggetto che instaura rapporti continuativi ovvero che compie operazioni occasionali con i destinatari indicati all'articolo 2 del presente provvedimento. In caso di rapporti o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
  - b) *“dati identificativi”*: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione e, ove assegnato, il codice fiscale;
  - c) *“denaro contante”*: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

- d) “*esecutore*”: il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
- e) “*operazione occasionale*”: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
- f) “*operazione sospetta*”: operazione che per caratteristiche, entità, natura, nonché per collegamento con altre operazioni o per frazionamento della stessa o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio, induce a ritenere, sospettare o ad avere motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
- g) “*punto di contatto centrale*”: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn) del decreto 231/2007;
- h) “*punto operativo*”: l’agente in attività finanziaria, il consulente finanziario, l’agente e il soggetto convenzionato eventualmente utilizzati dal destinatario;
- i) “*rapporto continuativo*”: un rapporto contrattuale di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale svolta dai destinatari, che non si esaurisce in un’unica operazione;
- j) “*titolare effettivo*”: a) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un’operazione; b) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona

fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari;

- k) “UIF”: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6 del decreto antiriciclaggio.

## **Art. 2**

### *(Destinatari)*

1. I destinatari del presente provvedimento sono:
  - a) le banche;
  - b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
  - c) gli istituti di pagamento (IP);
  - d) le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
  - e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
  - f) Poste Italiane S.p.A.
2. I destinatari di cui al comma precedente, lett. e), assolvono agli obblighi di comunicazione alla UIF attraverso il punto di contatto centrale.

## **Art. 3**

### *(Comunicazioni oggettive)*

1. I destinatari inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, le operazioni indicate al comma 1 non sono sottoposte ad alcuna valutazione dell'eventuale carattere anomalo o sospetto ai fini dell'invio delle comunicazioni oggettive.
3. Ai fini dell'individuazione dell'importo delle operazioni da comunicare non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente o esecutore.
4. Qualora nel corso del mese non sia stata effettuata alcuna operazione indicata al comma 1 i destinatari inviano comunque una comunicazione negativa.

#### **Art. 4**

##### *(Rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette)*

1. Le operazioni oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 3 fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle complessive valutazioni sul carattere sospetto dell'operatività dei clienti effettuate dai destinatari di cui all'articolo 2, anche con l'ausilio di procedure di selezione automatica.
2. La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. n. 231/2007 quando essa
  - a) non presenta collegamenti con operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta,
  - b) non è effettuata da clienti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo.
3. L'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della comunicazione oggettiva sull'operazione ai sensi dell'articolo 3.

#### **Art. 5**

##### *(Contenuto e modalità di inoltro delle comunicazioni oggettive)*

1. Le comunicazioni oggettive di cui all'articolo 3 del presente provvedimento contengono:
  - a) i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano la comunicazione e il segnalante;

b) gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

2. Lo schema per l'invio delle comunicazioni oggettive è indicato nell'allegato 1 al presente Provvedimento.

3. I destinatari trasmettono le comunicazioni oggettive in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione *on-line*.

4. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazioni *on line* e per l'inoltro delle comunicazioni oggettive sono indicate in apposite comunicazioni pubblicate nel sito internet della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria.

## **Art. 6**

### *(Termini di inoltro delle comunicazioni oggettive)*

1. Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento.

2. Nel caso di integrazione o rettifiche dei dati confluiti in comunicazioni già effettuate, i destinatari procedono senza ritardo a una comunicazione sostitutiva.

## **Art. 7**

### *(Rapporti con la UIF)*

1. La trasmissione alla UIF delle comunicazioni oggettive è effettuata dal responsabile della funzione antiriciclaggio; per i destinatari tenuti a designare un punto di contatto centrale la trasmissione avviene a cura del responsabile del medesimo punto di contatto. Restano ferme le competenze del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette anche ai fini delle valutazioni ai sensi dell'articolo 4.

2. Il responsabile verifica la correttezza dei dati inviati e rappresenta l'interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti alla trasmissione delle comunicazioni oggettive e per le richieste di eventuali informazioni.

3. Il responsabile può abilitare, sotto la propria responsabilità, altri soggetti persone fisiche all'inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive.

## **Art. 8**

### *(Conservazione e controlli)*

1. L'UIF verifica il rispetto dell'obbligo di inviare le comunicazioni oggettive, anche attraverso ispezioni.
2. I destinatari conservano i dati contenuti nelle comunicazioni oggettive per cinque anni dalla data di invio della comunicazione.
3. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi relativi alle comunicazioni oggettive è valutato ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto antiriciclaggio.

## **Art. 9**

### *(Disposizioni finali)*

1. Il presente Provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I destinatari inviano le comunicazioni oggettive a partire dalla data che sarà resa nota con comunicazione della UIF pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia sezione Unità di Informazione Finanziaria.

Roma,

IL DIRETTORE

## ALLEGATO 1 - SCHEMA SEGNALETICO PER LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE

### 1. Tracciato record delle comunicazioni oggettive

Il primo *record* (principale) contiene i dati dell'operazione, del luogo in cui essa è stata eseguita e del rapporto movimentato.

Il secondo *record* deve essere utilizzato per segnalare le persone (fisiche o entità diverse dalle persone fisiche) che hanno, in qualche modo, preso parte all'operazione: l'esecutore dell'operazione, tutti i cointestatari del rapporto a valere sul quale è stata eseguita l'operazione, la controparte dei bonifici in contanti, il titolare effettivo ovvero i titolari effettivi e, nel caso di società, il legale rappresentante. Il ruolo del singolo soggetto deve essere indicato nel "Codice Tipo Soggetto". In tale secondo *record* deve essere riportato l'identificativo dell'operazione e un progressivo unico per ciascun soggetto collegato all'operazione segnalata.

### Legenda

#### Formato

X = caratteri alfanumerici

9 = caratteri numerici

#### Obbligatorietà

O = Obbligatorio

C = Condizionato

#	Campo	Formato	Obbl.	Lunghezza
<b>Dati operazione</b>				
1	Identificativo operazione	X	O	20
2	Data contabile operazione	X	O	8
3	Causale analitica	X	O	2
4	Segno	X	O	1
5	Codice Valuta	X	O	3
6	Importo euro	9	O	15
7	Importo euro - Parte in contanti	9	O	15
<b>Luogo Operazione</b>				
8	Cod Filiale/Punto Operativo	X	O	12
9	AbiCab Filiale	X	C	12
10	Cab Comune Filiale/Punto Operativo	X	O	6
<b>Dati Rapporto</b>				
11	Tipo Rapporto	X	C	3
12	Identificativo Rapporto	X	C	30
13	AbiCab Filiale del Rapporto	X	C	12

#	Campo	Formato	Obbl.	Lunghezza
<b>Dati operazione</b>				
1	Identificativo operazione	X	O	20
<b>Soggetto</b>				
2	Progressivo Soggetto	9	O	2
3	Codice Tipo Soggetto	X	O	2
4	NDG	X	C	16
5	Natura Giuridica	X	O	3
6	Codice Fiscale	X	O	16

7	Nome	X	C	30
8	Cognome	X	C	30
9	Sesso	X	C	1
10	Data di nascita	9	C	8
11	Cab Comune nascita	X	C	6
12	Codice Paese nascita	X	C	3
13	Cab Comune di residenza	X	C	6
14	Codice Paese di residenza	X	C	3
15	Denominazione	X	C	40
16	Cab Comune Sede Legale	X	C	6
17	Codice Paese della Sede Legale	X	C	3
18	SAE	X	C	3
19	ATECO	X	C	3

## 2. Modalità di aggregazione

1. L'aggregazione deve essere eseguita utilizzando le operazioni di importo, in denaro contante, superiore ai 1.000 euro e con una data di esecuzione compresa nel mese di riferimento.
2. L'aggregazione deve avvenire per uguaglianza del codice fiscale (ovvero degli attributi anagrafici) di uno dei soggetti che è coinvolto nell'operazione in qualità di esecutore oppure di intestatario del rapporto.
3. Ogni operazione (individuata univocamente dal proprio identificativo) deve essere inserita una sola volta nella comunicazione, anche se concorre al superamento della soglia per soggetti diversi.

## 3. Indicazioni per la compilazione

1. L'attributo ABICAB Filiale e ABICAB Filiale del rapporto è richiesto solo per le comunicazioni di banche e Poste Italiane S.p.A.
2. Per quanto riguarda le informazioni territoriali riferite al soggetto, il codice CAB del comune (di nascita, di residenza o della Sede Legale) deve essere indicato solo per i soggetti residenti (per i quali non deve essere indicato il codice Paese). Per i soggetti

non residenti va indicato il solo codice Paese (di nascita, di residenza o della Sede Legale).

3. Nel caso in cui l'operazione comunicata sia un bonifico in contanti, i dati del rapporto da segnalare sono quelli della controparte del bonifico. Inoltre dovrà essere segnalato il soggetto esecutore dell'operazione e il soggetto controparte dell'operazione in qualità di titolare del rapporto.